

## I PIANI DI SICUREZZA ALLA LUCE DEL DLGS. 81/08

### POS: Piano Operativo di Sicurezza

È all' **Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti** del D.lgs.81/08 al comma 1 che viene specificato l'obbligo della redazione del POS da parte delle imprese esecutrici:

" 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:  
... g) redigono il **piano operativo di sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)"

Le imprese esecutrici, pertanto, prima di iniziare i lavori devono redigere un loro PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. In riferimento all'Allegato XV, tale piano è costituito dall'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per quell'impresa e per quell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative. È completato dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei DPI. Il POS descrive quindi le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere avallato dal Coordinatore per l'esecuzione sia per la validità intrinseca che per le possibili interazioni con il POS di altre imprese.

È compito del coordinatore per l'esecuzione:

- Verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
- Verificare che sia nella sostanza rispettato;
- Chiederne l'adeguamento qualora non risultasse congruente.

La novità introdotta dal Testo Unico è all'**art. 97** che prevede **nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie**, i quali sono chiamati a **vigilare sulla sicurezza** dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di sicurezza ed a **verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.**

**Quindi, l'appaltatore è da considerarsi l'attore protagonista dell'esecuzione dei lavori ed a costui vanno attribuiti i relativi oneri derivati da tale posizione.**

### PSC: Piano di Sicurezza e di Coordinamento

La recente analisi degli infortuni nei cantieri edili ha messo in evidenza le scelte progettuali inconsapevolmente non sicure. È quindi fondamentale, già in fase di progettazione, definire la necessaria sicurezza di chi deve realizzare l'opera: a tal fine è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura del **coordinatore per la progettazione** nominato dal committente, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea (come specificato nel **D.lgs. 81/08 all'articolo 90-obblighi del committente-** comma 3: "3. *Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione*").

L'art. 90 introduce **una sostanziale novità, rispetto** al D.lgs. 494/96: l'obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l'impresa esecuttrice, della **nomina del coordinatore della progettazione sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità.**

Nel caso in cui, **dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese**, è il **coordinatore per l'esecuzione a redigere il PSC.**

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Il D.lgs. 81/08 disciplina all'articolo 100 il piano di sicurezza e coordinamento ed i contenuti minimi e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'**Allegato XV**.

## **PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento**

Il PSS è **previsto solo nel settore dei lavori pubblici** (art. 131 **Codice dei contratti**). L'appaltatore, o il concessionario, è tenuto a presentarlo in tutti i casi in cui non sia presente il PSC.

Il PSS è quindi un piano di coordinamento e di valutazione dei rischi specifici ed è un obbligo dell'appaltatore; inoltre, è esso stesso POS dell'appaltatore. Contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Rispetto al D.lgs. 494/96, il PSS sembra ora assumere una minore valenza. Infatti, **con la precedente normativa** anche in presenza di più imprese, nel caso in cui non si raggiungono 200 uomini giorno o non si è in presenza di rischi particolari, non viene redatto il PSC, e quindi, non viene nominato il coordinatore; in tali casi non viene meno però, l'esigenza di un piano che definisca le modalità di coordinamento tra imprese e le misure di prevenzione dei rischi derivanti da interferenze e dalla specificità del cantiere. In tal modo il PSS è un piano di coordinamento e di valutazione e l'appaltatore diviene responsabile del coordinamento tra le imprese subappaltatrici e coordina i vari POS.

Invece, **con il D.lgs. 81/08** il coordinatore viene nominato in tutti i casi in cui siano previste più imprese indipendentemente dai rischi particolari o dall'entità del cantiere, per cui la mancata redazione del PSC si ha esclusivamente in presenza di una sola impresa. Inoltre, come già evidenziato, l'articolo 97 – Obblighi dell'impresa affidataria - è una novità assoluta che impone a quest'ultima l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati.